



REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

(ex art. 24 D.Lgs. 175/2016)

Relazione sull'assetto complessivo delle società partecipate possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, individuazione delle azioni di razionalizzazione e delle partecipazioni che devono essere alienate.

Aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione.

ALLEGATO B)

L'art. 24 (Revisione straordinaria delle partecipazioni) del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (G.U. 8 settembre 2016, n. 210) come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (G.U. 26 giugno 2017, n. 147) stabilisce che "Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate.(...)". Inoltre, come stabilito dal comma 2 dello stesso articolo, "Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti."

Il disposto del citato articolo va considerato insieme a quello dell'art. 20 dello stesso decreto: (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) in virtù dei primi due commi del quale: "1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;



g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."

Alla luce di quanto sopra e richiamando a costituire parte integrante della presente relazione le delibere di Giunta 62/2015 e n. 59/2016, relative rispettivamente al Piano di razionalizzazione delle partecipate 2015 ed ai risultati conseguiti nel 2016 della razionalizzazione approvata nel 2015, si procede ad individuare, per le partecipazioni societarie possedute dall'Ente al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 175/2016, oggetto della revisione di cui trattasi ed elencate qui di seguito, se esse rientrino o meno nelle casistiche previste dalla suddetta normativa e, nel caso, quali azioni vadano intraprese, nonché ad aggiornare le razionalizzazioni da attuare.

denominazione	forma giuridica	Quota % di partecipazione
ASM srl - Azienda Servizi Municipalizzati	società a responsabilità limitata	100%
Molfetta Multiservizi spa	società per azioni	100%
MTM spa (ora srl) - Mobilità e Trasporti Molfetta	società per azioni (da ottobre 2016 trasformata in srl)	100%
MOLFETTA PORTO srl	società a responsabilità limitata	100%
SANB spa - Servizi ambientali per il nord barese	società per azioni	27,8%
Consorzio per lo sviluppo dell'area Conca Barese - Scarl	società consortile a responsabilità limitata	7,5%
GAC TERRE DI MARE scarl - Gruppo Di Azione Costiera	società consortile a responsabilità limitata	9,5%
GAL PONTE LAMA scarl - Gruppo Di Azione Locale	società consortile a responsabilità limitata	6%

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI (ASM) Srl

La ASM Molfetta nasce nel 1996 dalla trasformazione dell'azienda municipalizzata AMNU, dedicata ai servizi di nettezza urbana, ed è una società in-house a totale partecipazione del Comune di Molfetta che ha come oggetto sociale la raccolta dei rifiuti e l'igiene urbana in generale.

La veste giuridica dell'A.S.M. è destinata ad evolvere, secondo i principi di semplificazione amministrativa e razionalizzazione delle risorse indicati dalla L.R. 24/2012, dovendo confluire nel nuovo organismo societario, la S.A.N.B. s.p.a., di recente istituzione, che espletterà il servizio di raccolta e spazzamento rifiuti, asservito ai cinque Comuni facenti capo all'A.R.O. 1 (Ambito di Raccolta Ottimale, definito all'interno dell'A.T.O.): Molfetta, Bitonto, Corato, Terlizzi e Ruvo di Puglia, società che è tutt'ora non operativa.

Pertanto si è provveduto, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 14/09/2016, ad adottare il nuovo statuto sociale della ASM Srl che, per allinearsi alle recenti evoluzioni normative in materia di società a partecipazione pubblica, introduce il prescritto "controllo analogo" sulle società in-house, gli obblighi del minimo di fatturato da espletarsi nei confronti dell'Ente proprietario delle quote sociali ed un alleggerimento della governance societaria e dei relativi costi.

In data 04/08/2016 è stato pubblicato l'Avviso pubblico per l'ammissione delle candidature relative alla nomina dei componenti dell'Organo di Amministrazione della Società, essendo tale organo in scadenza di incarico, ed in data 12/10/2016 con Decreto Commissariale prot. n. 56406 è stato designato l'Amministratore Unico della società.

In data 12/10/2016 è stato approvato il Bilancio d'esercizio 2015 e si è proceduto alla nomina dell'Amministratore unico.

Stante la già citata non operatività della nuova società di ambito SANB Spa, ed essendo quindi ricorrenti i presupposti per la prosecuzione del servizio di gestione rifiuti in essere tra il Comune di Molfetta ed ASM Srl, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 92 del 06/12/2016 si è disposta la prosecuzione del servizio stesso per ulteriori ventiquattro mesi oppure fino all'inizio dell'esercizio del servizio da parte del nuovo soggetto qualora ciò avvenga prima della scadenza dei ventiquattro mesi.

Nell'esercizio 2016 e nella prima metà dell'esercizio 2017, i principali temi su cui era impegnata l'attività dell'ASM, anche a sostegno dei programmi di sviluppo dell'Ente locale, erano tre:

- la trasformazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con introduzione del sistema "domiciliare", detto anche "porta a porta";
- la conclusione della procedura concernente lo stato di potenziale contaminazione dell'impianto di compostaggio comunale e, conseguentemente, la riapertura della procedura per l'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- l'approvazione ed avvio a validazione del progetto di ammodernamento/ potenziamento dell'impianto di selezione dei rifiuti secchi provenienti da raccolta differenziata.

Gli sviluppi registrati nei tre temi citati vengono di seguito sintetizzati.

Alla prima metà del 2016, la raccolta “domiciliare” era stata già avviata in tre “zone” del centro urbano, per un totale di circa 9.300 utenze domestiche, su un totale di quasi 28.600. L’indice di raccolta differenziata, che a dicembre del 2015 era del 27,00 %, a partire dal mese di gennaio era gradualmente salito al 40,16%. Tra l’agosto del 2016 ed il marzo del 2017, il nuovo sistema di raccolta è stato esteso a tutto il centro abitato ed alle aree PIP ed ASI, determinando un incremento dell’indice di raccolta che ha premiato gli sforzi profusi:

- a dicembre 2016, dopo l’avvio delle “zone” 4 e 5: 47,73%;
- a gennaio 2017, dopo l’avvio della “zona 6”: 51,17%;
- a marzo 2017, dopo l’avvio delle “zone” 7 ed ASI: 63,53%;
- ad aprile e maggio, con l’avvio delle “zone” 8 e PIP, e quindi la completa “copertura” del territorio, il 72,63 ed il 74,41%.

Sarà ora possibile attivare tutte le iniziative utili a “capitalizzare” i risultati ottenuti, al fine di godere delle “premierità” che la Regione Puglia riserva ai Comuni che superano l’indice di raccolta differenziata del 65%, puntando a conseguire economie utili al miglioramento del servizio ed all’incentivazione degli utenti virtuosi.

Con riferimento alle problematiche inerenti l’impianto di compostaggio comunale, per il quale era stata avviata, fin dal 2014, una procedura ex art. 242 del D.Lgs. 162/2006 (finalizzata ad accertare l’eventuale contaminazione del sito), si evidenzia che nel corso del 2016 e la fine dell’anno sono stati tenuti tre incontri:

- una prima conferenza di servizio in data 8 giugno;
- un “tavolo tecnico” di approfondimento sulle problematiche di potenziale inquinamento della falda in data 10 ottobre;
- una seconda conferenza di servizio in data 28 novembre, con la definitiva approvazione dell’Analisi di Rischio “sito specifica” (che evidenzia un contesto di compatibilità con l’uso dell’area).

A valle di tale lavoro istruttorio, supportato da complesse attività di prelievo di campioni, indagini di laboratorio ed in sito, formale dialogo istituzionale, si è finalmente giunti alla determinazione, adottata dal competente dirigente della Regione Puglia (n. 12 del 19/01/2017), che dichiara il sito “non contaminato”.

È quindi seguito un intenso lavoro di approfondimento, svolto con l’impresa aggiudicataria dei lavori da eseguire, di problematiche tecniche ed amministrative (non scovre da risvolti di rilevanza economica).

Sulla base degli elementi definiti è stato finalmente possibile riavviare la procedura di acquisizione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). La positiva conclusione della procedura autorizzativa metterà finalmente a disposizione dell’Ente un progetto dotato di tutte le necessarie approvazioni, per cui si potrà procedere nei lavori di realizzazione del nuovo impianto.

Con riferimento all’impianto di selezione dei rifiuti secchi provenienti da raccolta differenziata, si è realizzato:

- l’approvazione del progetto preliminare “rivisto” dai progettisti incaricati da ASM a seguito delle osservazioni formulate dal consulente di fiducia del Sindaco;



- l'approvazione del progetto definitivo "coerente" con il nuovo progetto preliminare, da avviare a validazione per poter poi procedere alla gara per l'affidamento della progettazione esecutiva / realizzazione;
- la celebrazione della gara per l'affidamento della validazione di cui sopra.

L'attività sintetizzata, potrà concretizzarsi nell'indizione di una gara che doterà la città di Molfetta di un impianto di selezione moderno e competitivo.

REVISIONE STRAORDINARIA

- Partecipazione detenuta alla data di approvazione del D.Lgs. 175/2016 (23 settembre 2016)? SI
- Riconducibile ad una categoria ex art.4 D.Lgs. 175/2016? SI
- Quale? comma 1, produzione di servizi strettamente necessari per le finalità istituzionali.
- La società dev'essere alienata ai sensi della normativa vigente? NO
- Si rilevano i presupposti dell'art. 20 co. 2 del D.Lgs. 175/2016? SI
- Quali? lett. f) necessità di contenimento dei costi

MISURE ADOTTATE E DA ADOTTARE

Gli sforzi di rinnovamento della società sono particolarmente incentrati sulla buona riuscita del cambiamento del metodo di raccolta dei rifiuti con l'introduzione, ormai al 100% del territorio comunale, del c.d. "porta a porta". Tale nuovo sistema necessita di notevoli quantità di ore-uomo: l'utilizzo del sistema più efficiente di ottenimento di forza lavoro temporanea (essendo le assunzioni a tempo indeterminato vietate dalla norma fino al 2018) valutando la forma più economica fra lavoro somministrato e assunzioni a tempo determinato può far risparmiare all'azienda e quindi alla collettività somme importanti.

Inoltre, investire in un'efficiente comunicazione si auspica possa far migliorare la differenziazione dei rifiuti e quindi incrementare i ricavi.

STIMA RISPARMIO CONSEGUIBILE

Dagli interventi di razionalizzazione sopra indicati si stima un risparmio di circa 300mila euro.

TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI

La realizzazione dei risparmi, è prevista entro l'esercizio 2017 - 2018.



MOLFETTA MULTISERVIZI Spa

La Molfetta Multiservizi Spa nasce nel 1997 come società mista, col 51% del capitale detenuto dal Comune di Molfetta, per lo svolgimento di servizi strumentali dell'Ente come la manutenzione del verde pubblico, degli impianti elettrici degli immobili comunali e della pubblica illuminazione, delle strade e dei marciapiedi, della segnaletica stradale, della pulizia degli immobili comunali, oltre ad altri servizi minori.

Alla fine del 2015 si è rescisso il rapporto con l'ultimo partner privato mediante acquisizione da parte del Comune del relativo 49% di capitale, giungendo così a detenere la totalità del capitale, e con l'intenzione di procedere al più presto ad una nuova gara a "doppio oggetto" (quelle con cui il partner privato selezionato acquisisce sia una partecipazione azionaria di minoranza, in questo caso il 49%, apportando così liquidità nell'azienda, sia acquisisce l'incarico di svolgere in proprio e con i propri mezzi un determinato appalto come ad es. l'asfalto e la bitumazione delle strade). Nelle more della definizione di questa gara, l'Ente ha provveduto a prorogare i contratti di affidamento dei servizi, in scadenza al 31.12.2015, fino al 30 giugno 2016.

Nei primi mesi del 2016, l'Amministrazione in carica ha tuttavia rivisitato le scelte aziendali fino ad allora adottate e, anche alla luce del riordino legislativo in corso in materia di partecipate pubbliche, ha adottato (del. G.C. n. 112 del 11/05/2016) una revisione del modello organizzativo e gestionale della società passando dalla forma di società mista al modello dell'*in-house providing* mantenendo il 100% del capitale e rendendo possibili, permanendo determinate condizioni, gli affidamenti diretti dei servizi. Condizioni pregiudiziali al compimento di questo processo di trasformazione sono state la verifica della congruità dei corrispettivi dei servizi affidati, mediante confronto con altre realtà analoghe, e la verifica della capacità dell'azienda di proseguire il proprio percorso con le sole proprie forze senza cioè l'apporto di capitali esterni, che fino ad allora non erano mai mancati: per questa verifica è stata necessaria la redazione da parte dell'amministrazione aziendale di un Piano industriale pluriennale ed il suo relativo esame ed approvazione da parte dell'Ente.

Con delibera di Giunta Comunale n. 134 del 19.05.2016, sulla scorta degli atti prodotti dai Dirigenti comunali e dagli amministratori della società, si è preso atto della congruità dei corrispettivi dei servizi affidati, della solidità patrimoniale dell'azienda e della sua capacità di proseguire come società "in-house", si è proceduto all'approvazione del relativo Piano Industriale e si è deliberato di sottoporre al Consiglio Comunale, per l'approvazione, il nuovo Statuto, conformato alla nuova veste aziendale, ed il Piano Industriale stesso.

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 28/06/2016 si è proceduto, prendendo atto delle vicissitudini amministrative ed aziendali intercorse fino a pochi giorni prima, a formulare atto di indirizzo per prorogare per tre mesi i servizi affidati, da un lato per garantire continuità all'azienda, ai lavoratori di questa ed alla città, abbinabile dell'erogazione senza interruzione dei relativi servizi; dall'altro per attuare un'ulteriore approfondita ricognizione dell'opportunità della scelta, della sussistenza degli elementi giustificativi della trasformazione in società "in-house" e della sussistenza degli elementi di solidità economico-patrimoniale conseguenti a tale scelta.

Esperita fruttuosamente tale ricognizione, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 14/07/2016 si è proceduto all'approvazione del nuovo Statuto sociale introducendo la nuova forma organizzativa societaria e le clausole necessarie allo svolgimento del rapporto di *in-house providing* (introduzione degli obblighi di controllo analogo, di una determinata percentuale di attività da dedicare all'Ente, snellimento della governance, ecc.).

Successivamente si è proceduto al rinnovo delle cariche sociali in scadenza: in data 20/07/2016 si è pubblicato l'Avviso pubblico per l'ammissione delle candidature relative alla nomina dei componenti dell'Organo di Amministrazione, dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale e del Revisore legale dei conti, della Società. In data 27/07/2016 con Decreto Commissariale prot. n. 39988, si è proceduto alle relative designazioni.

Con nota prot. n. 45746 del 02/09/2016, a seguito dell'approfondito esame delle relazioni predisposte dai dirigenti dell'Ente in merito alle modalità gestionali dei servizi affidati, ed allo scopo di implementare l'efficienza degli stessi, è stato chiesto alla società di rimodulare il Piano Industriale già presentato.

In data 15/09/2016 si riceveva in risposta dalla Multiservizi, atto acclarato al Protocollo dell'Ente con n. 49079 di pari data, la nuova formulazione del Piano industriale, rimodulata secondo le proposte dell'Ente e relativo al quinquennio 2016/2021.

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 15/09/2016, si è proceduto all'approvazione di detto Piano industriale, e si è dato mandato ai dirigenti competenti di procedere all'affidamento quinquennale dei servizi che con il suddetto piano sono stati rimodulati ed ampliati nel modo seguente:

- pulizia degli immobili comunali, uffici ed impianti sportivi; servizio di custodia;
- manutenzione del verde pubblico urbano e cimiteriale;
- manutenzione della segnaletica stradale, transennamento e manutenzione stradale;
- gestione delle strutture comunali adibite a rifugio per cani;
- gestione parcometri e ausiliari del traffico;
- manutenzione pubblica illuminazione ed impianti interni degli edifici pubblici comunali;

Nel corso dell'ultimo esercizio è stata avviata una considerevole politica di investimenti, resa possibile dalle politiche di autofinanziamento effettuate in questi anni. Sono stati acquistati i nuovi parcometri, tecnologicamente più avanzati di quelle già in uso nel territorio comunale, oltre ad una serie di acquisizioni volte al rinnovamento del parco automezzi e attrezzature aziendale, quali un nuovo trattore, nuove attrezzature per le pulizie, per la manutenzione del verde, ecc.

E' tutt'ora in corso la ristrutturazione della struttura aziendale, che prevede i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre alla messa in sicurezza dello stesso.

Accanto alla politica di investimenti si rende inderogabile quella legata al fabbisogno del personale. Il turn-over aziendale, prevede che almeno 6 unità lavorative vadano in quiescenza entro il 2019. Visto il blocco delle assunzioni fino a giugno 2018 la società si sta orientando verso contratti a tempo determinato, attingendo da apposite graduatorie, elaborate attraverso strumenti che garantiscano la massima trasparenza e visibilità.

Il bilancio d'esercizio 2016 ha evidenziato un risultato economico positivo, pari ad € 236.397, circa il 27% in più rispetto al 2015 ed è stato determinato anche da una contrazione dei costi

della produzione: Tale risultato è stato destinato a eseguire il già approvato piano degli investimenti, finalizzato alla riorganizzazione produttiva ed aggiornamento tecnologico, che consentirà all'azienda di rispondere al meglio in termini di performance, efficacia ed efficienza dei servizi espletati.

REVISIONE STRAORDINARIA

- Partecipazione detenuta alla data di approvazione del D.Lgs. 175/2016 (23 settembre 2016)? SI
- Riconducibile ad una categoria ex art.4 D.Lgs. 175/2016? SI
- Quale? comma 1, produzione di servizi strettamente necessari per le finalità istituzionali.
- La società dev'essere alienata ai sensi della normativa vigente? NO
- Si rilevano i presupposti dell'art. 20 co. 2 del D.Lgs. 175/2016? SI
- Quali? lett. f) necessità di contenimento dei costi

MISURE ADOTTATE E DA ADOTTARE

La società ha avviato una politica di contenimento dei costi già dal rinnovo della governance aziendale avvenuta nel luglio 2016 con la nomina dell'Amministratore Unico e con l'attribuzione della revisione del bilancio ad un revisore Unico anziché ad un collegio sindacale. In conseguenza di ciò, i compensi dell'organo amministrativo si sono ridotti del 59% e quelli dell'organo di controllo del 20%. Inoltre, con l'introduzione del controllo analogo conseguente all'in-house providing, la società ha dovuto adottare le regole prescritte dal D.Lgs. 50/2016 per le gare relative agli approvvigionamenti di beni e servizi: le economie di spesa derivanti da ciò si stimano nel 20% circa.

STIMA RISPARMIO CONSEGUIBILE

Dagli interventi di contenimento dei costi della governance, avviati a metà 2016, sono previsti risparmi su base annua per complessivi 85mila euro circa. Dalle economie di spesa derivanti dalle nuove regole sugli approvvigionamenti, anch'essi avviati da metà 2016, sono attesi risparmi per circa 100mila euro.

TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI

La realizzazione dei risparmi è stata avviata a metà 2016 e produrrà i suoi frutti in maniera piena nel corso dell'esercizio 2017.

MOBILITÀ E TRASPORTI MOLFETTA (MTM) Srl

La MTM è la società dedicata ai trasporti pubblici urbani e partecipata al 100% dal Comune di Molfetta. Nasce come società per azioni con gli appesantimenti amministrativi ed economici che ne conseguono e che gravano non poco su una società operante in un settore che vede la quasi totalità delle aziende similari sul territorio nazionale con bilanci in perdita. Inoltre, il fatturato non elevato la fa rientrare fra le società oggetto di razionalizzazione (fusione, assorbimento o scioglimento) dalla recente normativa in materia di partecipazioni pubbliche.

Per quanto attiene il rinnovo delle cariche sociali, si è provveduto ad emanare il 06/10/2016 l'Avviso pubblico per l'ammissione delle candidature relative alla nomina dei componenti dell'Organo di Amministrazione, del membro del Collegio Sindacale e del Revisore legale dei conti della società.

In data 27/10/2016 con Decreto Commissariale prot. n. 60044 si è provveduto a designare il Componente Unico dell'Organo di Controllo della società e con Decreto Commissariale prot. n. 67233 del 30/11/2016 si è provveduto a designare l'Amministratore Unico della società.

Si è provveduto con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 26/10/2016 alla copertura delle perdite pregresse a rimodulare l'ammontare del capitale sociale ed a dotare la società di uno statuto sociale conforme alle attuali prescrizioni in termini di introduzione del prescritto controllo analogo e di contenimento dei costi di governance. A tal fine si è provveduto anche a trasformare la forma sociale da quella di società per azioni a quella di società a responsabilità limitata, più snella ed adeguata all'azienda in essere nell'ottica della contrazione delle spese.

L'esercizio 2016 si è quindi concluso con un risultato economico negativo di Euro. 123.357,00 cui si aggiunge un risultato negativo infrannuale al 30/04/2017 di Euro 14.677,00 evidenziato dalla Relazione dell'amministratore sulla situazione al 30/04/2017 ai sensi dell'articolo 2482 ter del Codice Civile.

Tuttavia successivamente a ciò sono avvenuti dei fatti aziendali di rilievo che permettono di considerare la situazione patrimoniale.

Come è noto il Comune di Molfetta ha sottoscritto con la Cassa Depositi e Prestiti, a fine dicembre 2015, un mutuo per trasferimento in conto capitale in favore della società MTM S.r.l finalizzato al rinnovo di una parte del parco autobus dell'importo di circa euro 800.000, la cui erogazione delle somme da parte della CDP avviene solo dopo la concreta esecuzione delle procedure di acquisto.

La Società, quindi, nei mesi estivi 2017, ha concluso l'iter di aggiudicazione della fornitura della prima trince di mezzi, e precisamente di 2 nuovi bus cortissimi, per l'importo di € 291.000 oltre Iva come per legge. Pertanto, essendosi concretizzato l'investimento per il trasferimento in conto capitale da parte del Comune di tale somma, ed iscrivendo, in ossequio dei principi contabili vigenti, tra le "Riserve per investimenti in conto capitale" del bilancio della società la somma di € 291.000, si determina



l'incremento del patrimonio netto tale che, pur in presenza della perdita di esercizio 2016 e infrannuale 2017, decadono i presupposti di dover procedere agli obblighi di cui all'art. 2482 ter C.C. con cogenza.

Stante la centralità del servizio svolto dall'azienda, nel rispetto del disposto di cui all'art. 14, co. 5, del D.Lgs. 175/2016, la MTM ha formulato un Piano industriale e di risanamento della società, oggetto di successive rivisitazioni, che si propone di riportare in pareggio finanziario l'azienda nel corso di un triennio, e che, ai sensi della norma citata, dovrà seguire l'iter procedimentale previsto per la sua approvazione.

REVISIONE STRAORDINARIA

- Partecipazione detenuta alla data di approvazione del D.Lgs. 175/2016 (23 settembre 2016)?.....SI
- Riconducibile ad una categoria ex art.4 D.Lgs. 175/2016?.....SI
- Quale? comma 1, produzione di servizi strettamente necessari per le finalità istituzionali.
- La società dev'essere alienata ai sensi della normativa vigente?.....NO
- Si rilevano i presupposti dell'art. 20 co. 2 del D.Lgs. 175/2016?.....SI
- Quali?.....lett. f) necessità di contenimento dei costi

MISURE ADOTTATE E DA ADOTTARE

Alla luce del Piano Industriale e di risanamento citato, il risanamento economico finanziario della società può avvenire coniugando gli investimenti con maggiori risparmi in termini economici. Le linee del rilancio segnalate dall'amministrazione della società passano dai seguenti principi:

- Ricapitalizzazione ed investimenti sul core-business,
- Contrasto al fenomeno dell'evasione,
- Riconfigurazione ed efficientamento della rete locale, finalizzata a migliorare gli indicatori relativi a domanda/offerta anche con la qualificazione selettiva delle percorrenze attualmente prodotte,
- Pubblicità sui mezzi e sulle paline degli orari,
- Soluzioni innovative di info-mobilità e di e-Ticketing in ossequio al PUMS,
- Rivisitazione Manutenzione mezzi aziendali.

Per avviare il rilancio ed il risanamento economico-finanziario della società si sta procedendo, nel 2017, all'acquisto di 4 nuovi bus utilizzando il mutuo ottenuto dal Comune di Molfetta dalla Cassa Depositi e Prestiti, a fine dicembre 2015, dell'importo di circa euro 800.000, con trasferimento in conto capitale dal socio unico Comune di Molfetta in favore della società MTM S.r.l finalizzato al rinnovo di una parte del parco autobus (acquisto di n. 2 bus cortissimi e di n. 2 bus corti) per il TPL gestito dalla MTM. Tali somme saranno riversate nelle disponibilità di MTM per adempiere all'acquisto dei nuovi automezzi.

Inoltre, si punta sul rinnovo delle linee di trasporto: i servizi di trasporto della rete comunale sono stati oggetto di modifiche per effetto delle intervenute delibere di G.M. (n. 181 del 30.9.2011 e n. 183 del 25.7.2014).



Dal congiunto operare su queste leve operative (nuovi mezzi, risparmi su manutenzioni e carburante, incremento introiti pubblicitari) sono attesi i risultati utili per il pareggio finanziario del bilancio.

STIMA RISPARMIO CONSEGUIBILE

Dagli interventi di razionalizzazione sopra indicati si stima un risparmio di circa 100mila euro.

TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI

La realizzazione dei risparmi è prevista entro il triennio previsto nel piano industriale e di risanamento.

MOLFETTA PORTO Srl

Nasce nel 2008 come società a responsabilità limitata a socio unico, con l'intento di provvedere, in visione della realizzazione del nuovo porto commerciale, all'esecuzione di opere portuali, viarie, ferroviarie, edilizie, industriali, commerciali ed artigianali per il Porto di Molifetta, all'acquisizione di aree ed infrastrutture per il potenziamento portuale, alla gestione di servizi portuali, al procacciamento di provvidenze in favore del Porto di Molifetta e delle attività imprenditoriali ad esso connesse.

Di fatto la società non è mai entrata nella fase operativa e perciò, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 13/02/2014, si è stabilito di procedere allo scioglimento anticipato della stessa.

Con determinazione dirigenziale n. 1441 del 07/12/2015 del Settore Territorio, si provvedeva alla nomina di un liquidatore per la redazione degli atti finalizzati allo scioglimento della società ma l'inerzia del Consiglio di amministrazione in carica ha impedito la convocazione dell'assemblea straordinaria per la nomina societaria del liquidatore incaricato ed il relativo conferimento dei pieni poteri. Una mancanza della normativa civilistica, non valendo l'analogia con la società per azioni, non consentiva ai soci di una società a responsabilità limitata, per quanto con maggioranza qualificata o addirittura totalitaria, di convocare l'assemblea straordinaria per la nomina del liquidatore.

A sbloccare l'impasse giuridico è intervenuta una sentenza della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, la sentenza n.10821 del 25 maggio 2016, in virtù della quale una maggioranza qualificata di soci può, anche nella società a responsabilità limitata, convocare l'assemblea in caso di inerzia dell'organo di gestione.

A seguito di ciò si è potuto procedere in data 23/11/2016, prot. 65611 a convocare l'assemblea straordinaria della società che si è tenuta il giorno 1/12/2016 e con la quale si è deliberato lo scioglimento della società ed il conferimento dell'incarico al liquidatore che ha accettato l'incarico.

In data 22 febbraio 2017 è stato approvato il Bilancio finale di liquidazione chiuso al 16/03/2017 nonché il piano di riparto proposto dal liquidatore.

In data 22/03/2017 il Commissario Straordinario ha rilasciato quietanza dell'avvenuta liquidazione ai sensi degli artt. 2492 e 2493 del Codice Civile a seguito di assegnazione, con atto pubblico del 17/03/2017, al Comune di Molifetta, della quota di partecipazione del GAC Terre di Mare per un valore nominale di € 800,00 e a seguito del bonifico di € 79.300,00 effettuato in favore del Comune di Molifetta.

In data 1/06/2017 il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bari ha decretato la cancellazione della Società.

REVISIONE STRAORDINARIA

- Partecipazione detenuta alla data di approvazione del D.Lgs. 175/2016 (23 settembre 2016)?.....SI
- La società dev'essere liquidata ai sensi della normativa vigente?.....SI

MISURE ADOTTATE E DA ADOTTARE



La società è stata liquidata e cancellata dal Registro delle imprese.

STIMA RISPARMIO CONSEGUIBILE

=====

TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI

=====

PARTECIPAZIONI DI MINORANZA

SANB spa - Servizi ambientali per il nord barese

Si tratta della società costituita dai Comuni aderenti all'ARO BA1 (Ambito di raccolta ottimale definito all'interno dell'ATO): Molfetta, Bitonto, Corato, Terlizzi e Ruvo di Puglia per l'espletamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il Comune di Molfetta ha sottoscritto il 27,8% del capitale sociale.

Lo svolgimento del servizio di spazzamento e raccolta rifiuti in maniera unitaria non è una scelta discrezionale ma deriva da diverse norme di legge, in particolare nel D.L. 138/2011, convertito nella L. 14/09/2011, n. 148 (artt. 3bis e 13) e nella L.R. Puglia 28/08/2012, n. 24 modificata dalla L.R. Puglia 04/08/2016, n. 20. In sintesi, per le anzidette disposizioni:

- i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti devono essere organizzati dai Comuni in forma integrata ed associata nell'ambito di aree omogenee (ARO) fissate dalla Regione;
- le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti a quelli dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali e omogenei istituiti dalla Regione, cui gli Enti Locali partecipano obbligatoriamente;
- gli Enti Locali facenti parte dell'area omogenea affidano l'intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in forma unitaria, e i Comuni partecipano obbligatoriamente alla gestione associata dei servizi, individuando le modalità del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto relative all'area omogenea di riferimento.

Dal punto di vista gestionale la S.A.N.B. s.p.a., ha visto ritardare l'avvio della propria attività per problematiche connesse al mutevole quadro giuridico (che ha anche reso necessari adeguamenti statutari) e alla valutazione delle modalità di subentro della nuova società nella gestione dei servizi già affidati dai singoli Comuni.

Tale ritardo ha portato, da ultimo, alla obbligata fase di liquidazione ex art. 2484, co. 1 punto 4) e 2447 del codice civile, avendo alcune spese (per costi di remunerazione di organi e per una perizia) eroso il capitale sociale facendolo scendere al di sotto del minimo legale.

Permanendo tuttavia le valutazioni di interesse alla effettiva messa in attività della società, stante la ritenuta vantaggiosità di questa forma di gestione del servizio integrato e unitario di raccolta, spazzamento e trasporto, per l'attuazione del percorso normativo di cui sopra, rispetto alle altre possibili forme di attuazione del medesimo percorso, e considerato che le perdite non sono collegate a disfunzioni o rischi di gestione – tali da richiedere un piano di risanamento – ma unicamente conseguenze del mancato avvio dell'attività e che, anzi, proprio il solo avvio dell'attività determinerebbe il recupero delle perdite e l'immediato pareggio di esercizio, le amministrazioni comunali, facenti parte della Società, nel ritenere che il passaggio obbligato dalla liquidazione è da considerarsi unicamente una "fase tecnica", stanno valutando di procedere con la ricapitalizzazione occorrente per la revoca della

liquidazione e la messa in attività della società. Tanto, in particolare, è stato ribadito nell'Assemblea dell'ARO del 15/03/2017 e nelle deliberazioni dell'Assemblea della S.A.N.B. s.p.a. del 05/04/2017 e del 18/07/2017.

In tale società dovrebbe confluire il ramo industriale di smaltimento e di raccolta dei rifiuti di ASM Molfetta alla scadenza del relativo contratto di servizio e qualora la nuova società sia effettivamente operativa. La società è stata costituita il 31.12.2014 e da allora, in quanto start up, non è ancora entrata nella fase operativa.

Consorzio per lo sviluppo dell'area Conca Barese - Scarl

Il Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese nasce il 30 novembre 1999 sotto forma di società consortile a responsabilità limitata mista pubblico privata, senza fini di lucro, come "Patto Territoriale" quale espressione del partenariato sociale, consistente nell'accordo tra più soggetti (enti locali, soggetti pubblici operanti a livello locale, rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali) per l'attuazione di un programma di interventi nei settori dell'industria, agroindustria, agricoltura, pesca, servizi, turismo e del recupero e utilizzo dei beni ambientali culturali e storico artistici.

Il Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese, pertanto, eroga finanziamenti a fondo perduto, per il tramite della Cassa DD.PP., alle Amministrazioni Comunali socie che hanno ottenuto un decreto di attribuzione di risorse da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Si precisa che l'art. 26 comma 7 del d.lgs n. 175 del 19/08/2016 stabilisce che: "sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997."

G.A.C. "Terre di Mare" - Gruppo azione costiera

Si tratta di un Gruppo di Azione Costiera - ente giuridico composto dal raggruppamento di enti locali, partenariato pubblico e privato, ed associazioni di categoria, costituito nel 2011, e finalizzato a mantenere la prosperità economica e sociale, preservare e sostenere l'occupazione, favorire la qualità dell'ambiente costiero e favorire la cooperazione nazionale e transnazionale, nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca.

Il Comune di Molfetta deteneva originariamente il 9,50% delle quote. Successivamente la partecipazione nella società consortile GAC Terre di mare si è incrementata di un ulteriore 4% passando dal 9,50% al 13,50% in seguito alla liquidazione della società Molfetta Porto srl: detta società era infatti detentrica di una quota di partecipazione nel GAC e, per effetto della liquidazione, tale quota è stata assegnata al Comune di Molfetta in data 16 marzo 2017 con atto del Notaio Giancaspro di Molfetta n. di Repertorio 1643, n. di Raccolta 1355.

Le restanti quote di capitale sociale sono così suddivise, per quanto attiene i soggetti pubblici:

- 9.50% Comune di Bisceglie
- 9.50% Comune di Giovinazzo
- 4.50% Provincia di Bari
- 4.50% Provincia BAT
- 0.50% A.N.C.I. Puglia;

per un totale del 42%. Un ulteriore 38% è detenuto da soggetti rappresentativi della pesca e dell'acquacoltura, mentre il restante 20% appartiene ad altri soggetti rappresentativi della realtà sociale, economica ed ambientale.

Attualmente il GAC terre di mare è in liquidazione per avvenuto conseguimento dell'oggetto sociale.

GAL (Gruppo di Azione Locale) PONTE LAMA scarl

Il GAL PANTE LAMA è una società consortile a responsabilità limitata con sede in Bisceglie già costituita con partecipazione dei Comuni di Bisceglie e Trani oltre a partner privati, operante, in coerenza con il proprio scopo sociale e con la strategia di sviluppo territoriale, in relazione al ciclo di programmazione comunitaria. Detta Società è risultata beneficiaria di finanziamento per il piano di azione locale 2007/2013 e intende partecipare e candidarsi all'attivazione e/o gestione di programmi cofinanziati dei fondi S.I.E. e/o iniziative comunitarie.

Con nota 65205 prot. del 08/10/2014 a firma del Sindaco del Comune di Molfetta erano state evidenziate le affinità territoriali e le possibili sinergie tra il territorio di Molfetta e quelli già ricompresi nel GAL PONTE LAMA, tenuto conto delle esperienze già in essere con il Gruppo di Azione Costiera GAC TERRE DI MARE e della prevista integrazione, nel nuovo ciclo di programmazione, delle politiche di sviluppo agricolo e di quelle della pesca. L'assemblea della società GAL Ponte Lama del 7/9/2016 ha approvato un nuovo statuto societario ed ha, altresì, disposto una ricapitalizzazione della società, offrendo al Comune di Molfetta la possibilità di sottoscrizione di una quota del 6% del neo-costituito capitale sociale per un valore nominale di € 1.500,00.

Con nota del Commissario Straordinario prot. n. 47330 del 7/9/2016, indirizzata al GAL PONTE LAMA scarl, si è espressa la volontà di formalizzare la sottoscrizione della suddetta quota del capitale sociale. Con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 14/9/2016 si stabiliva l'adesione del Comune di Molfetta al partenariato proponente il Nuovo Piano di Azione Locale a valere sulla programmazione 2014-2020- PSR Regione Puglia, la partecipazione alla compagine societaria del GAL Ponte Lama scarl mediante sottoscrizione di una quota del capitale sociale pari a € 1.500,00 e se ne approvava lo Statuto Societario ivi allegato: tutto ciò a condizione che non ricadano in capo al Comune di Molfetta debiti e/o oneri riferiti o riferibili a data antecedente alla presente sottoscrizione, come è stato esplicitato nel deliberato dell'atto stesso. Dal punto di vista contabile con lo stesso atto si disponeva l'istituzione del Capitolo PEG n. 55526, Missione 16 Programma 02 Macroaggregato 301, denominato "Acquisizione quota Società Consortile GAL" dell'importo di € 1.500,00, mediante prelevamento dal fondo di riserva costituito ai sensi dell'art. 166 del D.lgs. N.267/2000.

Con successiva determinazione dirigenziale n. 832 del settore Programmazione Economico-finanziaria e fiscalità, in data 30/09/2016, n. settoriale 76, si è proceduto all'impegno di spesa ed a disporre il materiale versamento della quota sociale completando così l'iter procedimentale.

MISURE DA ADOTTARE PER LE PARTECIPAZIONI DI MINORANZA

Tutte le partecipazioni di minoranza rientrano in enti che sono strumenti di intercettazione di fondi nazionali ed europei e provvedono ad assegnare finanziamenti importanti. Trattasi di

partecipazioni che favoriscono erogazioni di servizi necessari e politiche di area vasta fra comuni vicini.

I relativi costi di partecipazione e di governance sono molto esigui: i benefici derivanti dal mantenimento della partecipazione sono di gran lunga superiori ai costi che si sopportano.

Pertanto non sono previsti interventi di razionalizzazione per dette partecipazioni.

Molfetta, 18 settembre 2016

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO F.F.
DI MAURO dott.ssa Irene**

